



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2021/2022

## Comunicato Ufficiale n° 130 del 5 Aprile 2022

### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 4 Aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito

**RECLAMO N. 29 del calciatore SACCHETTA Giuseppe (New Futsal Umbriatico)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 24.3.2022 (Squalifica calciatore Sig. SACCHETTA Giuseppe per QUATTRO giornate effettive).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

che dal referto arbitrale risulta provato che il calciatore Sacchetta Giuseppe rivolgeva al direttore di gara minacce e veniva, per questo, espulso;  
che la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva rispetto all'entità ed alla gravità dei fatti accertati;

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico del calciatore SACCHETTA Giuseppe a TRE giornate effettive di gara;  
dispone accreditarsi sul conto del reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**RECLAMO N. 26 della Società ASD BIANCOVERDI RAFFAELE SPA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 58 del 24.3.2022 (Ammenda € 150,00, squalifica fino al 30 MAGGIO 2022 Sig. FERRAIUOLO Luigi, squalifica per CINQUE gare effettive Sig. CAPARELLO Giuseppe).

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante

## OSSERVA

dal referto arbitrale risulta che:

- nei minuti di recupero del secondo tempo di gioco, il Sig. Ferraiuolo Luigi, assistente di parte della ASD Biancoverdi Raffaele entrava sul terreno di gioco e rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive, lanciando la bandierina in aria senza colpire nessuno;
  - sempre nei minuti di recupero del secondo tempo, il giocatore della ASD Biancoverdi, Sig. Caparello Giuseppe colpiva, quando il gioco era fermo, con un violento calcio alla schiena un giocatore avversario, che rimaneva a terra dolorante, e a fine gara inseguiva alcuni giocatori avversari senza riuscire a colpirli perché bloccato dai dirigenti della sua Società;
  - al rientro dello spogliatoio, soggetti non autorizzati, riconducibili alla ASD Biancoverdi Raffaele, che sostavano lungo il sottopassaggio, rivolgevano al direttore di gara espressioni offensive;
- che a fine gara un giocatore della squadra ospite veniva colpito con uno schiaffo, senza riportare conseguenze, sferrato da un soggetto non identificato, ma riconducibile alla ASD Biancoverdi Raffaele

## RITENUTO

che, ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;  
che le sanzioni comminate dal primo giudice devono essere rimodulate in relazione all'effettiva gravità dei fatti accertati.

## P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di FERRAIUOLO Luigi fino al 30 APRILE 2022;  
riduce la squalifica a carico di CAPARELLO Giuseppe a TRE giornate effettive di gara;  
conferma la sanzione dell'ammenda come comminata dal primo giudice;  
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi